



Osservatorio  
Legislativo  
Interregionale

La legge regionale dell'Emilia-Romagna n. 18/2011 in materia di semplificazione

## Legge regionale Emilia-Romagna 7 Dicembre 2011, n. 18

“ Misure per l'attuazione degli obiettivi di semplificazione del sistema amministrativo regionale e locale. Istituzione della sessione di semplificazione ”



## Premessa di contesto (1)

La l.r. n.18/2011 è un provvedimento di iniziativa della Giunta regionale, **frutto della concertazione** con i rappresentanti delle categorie sociali e d'impresa e con le rappresentanze delle autonomie locali, risultato della prima concreta applicazione del metodo collaborativo su cui la legge stessa si fonda.



## Premessa di contesto (2)

- Dimostra l'attenzione rivolta alle istanze provenienti dalla società civile e dal tessuto imprenditoriale;
- Vuole essere uno strumento di governo per far fronte alla crisi economica, considerando prioritari gli interventi che mirano ad un'effettiva semplificazione dei rapporti tra cittadini, imprese e pubbliche amministrazioni.



## Le ragioni di una legge di metodo

- offre la possibilità di **superare la frammentarietà insita nell'attuale sistema multilivello.**
- risponde all'esigenza di offrire soluzioni strutturate ai problemi dell'amministrazione e dei cittadini (sul presupposto dell'inadeguatezza delle recenti "politiche" statali alle richieste di imprese e cittadini)



# Struttura e contenuti della l.r. n.18/2011

La legge si compone di 2 titoli:

## **TITOLO I**

*Principi generali per il miglioramento e la qualità dell'attività normativa e dell'azione amministrativa regionale e locale (artt. 1-5)*

## **TITOLO II**

*Misure di semplificazione per cittadini e imprese (artt. 6-12)*



## PRIMA PARTE (TITOLO I)

La l.r. n. 18/2011 è innanzitutto una “**legge di metodo**” fondata sugli **accordi** tra amministrazioni e sulla **consultazione** permanente delle **rappresentanze economiche e sociali**.

**Accordi: versante interno alle PP.AA.**

**Consultazione: versante esterno alle PP.AA.**



# PRIMA PARTE (TITOLO I)

## Il sistema degli Accordi (art.2)

Il primo strumento previsto è quello degli **Accordi tra Regione e gli Enti Locali** finalizzati a dare attuazione ai principi previsti all'art. 1.

Tali principi operano su 2 versanti:

- quello della qualità normativa
- quello della qualità dell'azione amministrativa

L'Accordo è uno strumento consensuale che implica l'assunzione diretta, da parte delle amministrazioni interessate, di una precisa responsabilità politica in ordine al raggiungimento di livelli effettivi di semplificazione.



# PRIMA PARTE (TITOLO I)

## Il Tavolo permanente per la semplificazione (art. 4)

- è la sede politica di consultazione delle parti sociali, dei consumatori e dei cittadini utenti dei servizi;
- i soggetti che ne fanno parte identificano i procedimenti amministrativi che presentano maggiori criticità e formulano proposte da sottoporre alla Sessione annuale per la semplificazione dell'Assemblea Legislativa regionale.

Il Tavolo = luogo in cui i destinatari dell'azione amministrativa, indicano alla P.A. le priorità e forniscono il loro contributo propositivo alla soluzione dei problemi.





# PRIMA PARTE (TITOLO I)

## Il Tavolo permanente per la semplificazione (art. 4)

- Il Tavolo permanente è presieduto dall'Assessore regionale con delega in materia di semplificazione e trasparenza;
- All'attività del Tavolo permanente concorre il Consiglio delle Autonomie Locali (CALER);
- La composizione e le modalità di funzionamento del Tavolo permanente sono definite con atto della Giunta regionale;
- Il funzionamento del Tavolo permanente è senza oneri per la Regione.



## PRIMA PARTE (TITOLO I)

### Il Nucleo tecnico per la semplificazione delle norme e delle procedure (art. 4)

- è istituito presso il **Comitato di direzione regionale**;
- è sede di supporto tecnico alle attività del **Tavolo** e svolge pertanto funzioni di istruttoria, elaborazione e proposta tecnica degli interventi;
- la composizione e le modalità di funzionamento del **Nucleo** sono definite con atto della Giunta regionale, secondo criteri che garantiscano la rappresentanza tecnica delle autonomie locali.



# PRIMA PARTE (TITOLO I)

## Sessione annuale di semplificazione (art.5)

Entro il mese di ottobre di ogni anno, **l'Assemblea Legislativa regionale** si riunisce in una sessione di lavori dedicata alla semplificazione, con l'obiettivo di:

- esaminare gli esiti dell'attività di analisi e valutazione permanente (AVP)
- valutare le proposte formulate dal Nucleo tecnico e dal Tavolo permanente
- adottare le eventuali misure legislative che risultino necessarie



## SECONDA PARTE (TITOLO II)

### Considerazioni generali

Le misure previste nella seconda parte della legge sono misure ad effetto diretto su cittadini e imprese.

Si è deciso di focalizzare l'attenzione su alcune norme e istituti già vigenti nell'ordinamento perché ritenuti prioritari.

In alcuni casi la loro attuazione si basa essenzialmente sulla stipula di accordi con gli enti locali, come ad esempio per **l'adozione omogenea della modulistica e l'uniforme applicazione delle procedure amministrative (art. 7).**



## SECONDA PARTE (TITOLO II)

### Principali contenuti

- **Certezza dei tempi di conclusione dei procedimenti, responsabilità e trasparenza dell'azione amministrativa (art. 6, cc. 1 e 2).**

Vengono riprese alcune delle disposizioni contenute nella legge n. 241/1990, impegnandosi ad adottare misure idonee a garantire il rispetto dei termini previsti per l'adozione del provvedimento finale.



## SECONDA PARTE (TITOLO II)

### Principali contenuti

- **Piena accessibilità, per i privati, ai dati e alle informazioni utili alla presentazione di istanze ed allo stato dell'iter dei procedimenti amministrativi di loro interesse (art. 6, c. 3 e 4)**

*Si tratta di una **banca dati informatica dei procedimenti amministrativi** di competenza della Regione e degli Enti Locali, che consenta la piena accessibilità, da parte di cittadini e imprese, ai dati ed alle informazioni utili alla presentazione delle istanze ed allo stato dell'iter procedimentale.*



## SECONDA PARTE (TITOLO II)

### Principali contenuti

- **Restituzione degli oneri istruttori in caso di ritardo nella conclusione del procedimento (art.6, c.5)**

*La pubblica amministrazione, in caso di ritardo ad essa imputabile e senza che si debba proporre azione risarcitoria, restituisce una parte di quanto il cittadino o l'impresa hanno già versato a titolo di oneri istruttori. Le modalità dovranno essere oggetto di accordo tra Regione ed Enti Locali (art. 2).*



## SECONDA PARTE (TITOLO II)

### Principali contenuti

- **Divieto di introduzione di oneri amministrativi non compensati (art. 8)** *Si tratta di un principio introdotto di recente anche dal legislatore statale nello “Statuto delle imprese” (L. n. 183/2011), che vincola la Regione a non introdurre nuovi oneri a carico di cittadini e imprese senza prima averne eliminati altri;*
- **Divieto di richiesta di documenti già in possesso delle pubbliche amministrazioni (art. 9)** *Tale divieto si può estendere ai procedimenti di competenza degli Enti Locali, previo accordo;*
- **Agevolazioni di natura amministrativa per le imprese certificate (art. 10)** *Da disciplinare con specifici provvedimenti della Giunta Regionale.*





## NORME DI PRIMA APPLICAZIONE

- Entro 60 giorni dall'entrata in vigore della legge, la Regione istituisce il **Tavolo permanente** e il **Nucleo tecnico**.
- La **prima sessione** di semplificazione dell'Assemblea Legislativa dovrà svolgersi **entro giugno 2012**.
- Gli ambiti prioritari di intervento dovranno riguardare l'applicazione delle disposizioni statali in materia di **conferenza dei servizi e di silenzio assenso**, della **misurazione degli oneri amministrativi informativi per le imprese e delle relative misure di riduzione**, in raccordo con le iniziative svolte a livello statale.



Osservatorio  
Legislativo  
Interregionale

La legge regionale dell'Emilia-Romagna n. 18/2011 in materia di  
semplificazione

**Fine Presentazione**